

Incostituzionale la disciplina della CTU preventiva limitata ai crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'[art. 696-bis, comma 1, primo periodo, c.p.c.](#) nella parte in cui dopo le parole 'da fatto illecito' non prevede 'o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico'; la disposizione censurata, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall'[art. 1173 c.c.](#), dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia *ex* [art. 24 Cost.](#), cui non osta l'ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale.

- **Fonte:**
Diritto & Giustizia 2023, 27 dicembre